

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE

N° 2 DEL 22-12-2016

OGGETTO: D.L.VO N.196/2003 E SS.MM.II. – TRATTAMENTO DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO

IL COMMISSARIO AD ACTA

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016 notiziato con prot. n. 364341 del 18.11.2016 con il quale è stata istituita la “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio” avente sede legale in Avellino, Piazza Duomo, 5 e sede secondaria in Benevento, Piazza IV Novembre, 1;

visto che, all’articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi della legge 580 del 1993 e successive modificazioni;

atteso che, all’art. 4 dello stesso decreto, il sottoscritto è stato nominato Commissario ad acta con il compito, tra l’altro, di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio”;

vista la precedente determinazione n.1 del 23.11.2016 con la quale è stato adottato l’ Articolo Unico dello statuto della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio” ed il relativo allegato per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto ministeriale in data 18 novembre 2016;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche di cui al D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed al D.L.vo 25/11/2016 n.219 ;

tenuto presente che l’art.4 del citato D.L.vo 25/11/2016 n.219 al comma 3 dispone che alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all’adozione dei relativi regolamenti conseguenti all’entrata in vigore dello stesso decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell’art.2 e nell’art.3, commi 1,2,3,4, e 5, del D.L.vo 15.2.2010 n.23;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 recante il “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante il “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

visto il D.L.vo 30 giugno 2003 n.196 recante il “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

vista la nota n. 2166 in data 01.02.2012 di Unioncamere recante la scheda aggiornata relativa al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella procedura di nomina dei consigli camerali;

considerato che detta scheda con provvedimento n. 22 in data 20.01.2012 ha ottenuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art.20 del D.L.vo n.196/2003;

ritenuto, pertanto, di adottare la suddetta scheda per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inerenti la procedura di cui trattasi,

DETERMINA

- 1) di adottare l’allegata Scheda per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inerenti la procedura di nomina del Consiglio camerale;
- 2) di individuare se stesso quale titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e ss.mm.ii. dando atto che incaricati del trattamento sono altresì i seguenti soggetti:
 - a) incaricati interni: il personale facente parte del gruppo di lavoro appositamente costituito nonchè, eventualmente, altro personale ove individuato;
 - b) incaricato esterno: Infocamere scpa per l’assistenza inerente le elaborazioni informatiche necessarie alla costituzione del nuovo Consiglio;
- 3) di pubblicare la Scheda di cui al punto 1) mediante affissione integrale sui siti internet delle Camere di Commercio di Avellino (www.av.camcom.gov.it) e di Benevento (www.bn.camcom.gov.it) nell’apposita sezione denominata “Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio – Procedure per la costituzione del Consiglio camerale”.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Camera di Commercio Irpinia Sannio
(Luca Berozzi)

Allegato alla determinazione commissoriale
n. 2 del 22-12-2015

Scheda

Denominazione:

- **Gestione rinnovo componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente.**

Principali fonti normative di riferimento:

- **Legge 29 Dicembre 1993, n. 580** – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, come modificata dal seguente provvedimento: **Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23** – Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
- **D.M. 4 agosto 2011, n. 155** - Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **D.M. 4 agosto 2011, n. 156** - Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **Altre norme** che attengono alla tenuta di albi e ruoli o allo svolgimento di funzioni proprie della CCIAA per le quali è prevista la presenza di commissioni.
- **Statuti camerali.**
- **Regolamenti camerali per il funzionamento della Giunta e del Consiglio.**
- **Statuti od atti Costitutivi di organismi esterni partecipati dalla CCIAA.**
- **Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.**

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

- Art. 65 (Diritti politici e pubblicità di organi) e Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) del D.Lgs. n. 196/2003; Art. 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156:
Finalità indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 29 Dicembre 1993, n. 580 come modificata dal Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, nonché per l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi delle Camere di commercio.

Tipi di dati trattati:

Dati idonei a rivelare le convinzioni politiche e sindacali (art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196/2003); dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n.196/2003).

Tipi di operazioni eseguibili:

f.p.

Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie.

Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Comunicazione all'ufficio di Presidenza delle regione competente per l'adozione del provvedimento di nomina. (riferimento normativo Legge 29 Dicembre 1993, n. 580; Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; **D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 5**). Si tratta dei dati presentati dalle associazioni di categoria, sindacali o di rappresentanza dei consumatori, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. 4 agosto 2011, n. 156; tali elenchi restano sempre presso la camera di commercio per le eventuali verifiche richieste dal Presidente della Regione, ma effettuate dalla camera di commercio (Art. 5, comma 3 e Art. 7, comma 3 del D. M. n. 156/2011).

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle Camere di commercio, indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, relativa alla designazione dei componenti, sono individuati dal presente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Parte dei trattamenti sono svolti con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere, che opera, con apposita nomina, come responsabile esterno del trattamento dati per ciascuna Camera di commercio.

I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. n. 156 del 2011 sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla Camera di commercio su richiesta del presidente della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello stesso D.M..

Il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla camera di commercio.

La decifrazione dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da una apposita procedura formalizzata.

L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 è regolata anch'essa dalla medesima procedura formalizzata, adottata dalla Giunta, con la quale si definiscono i casi nei quali si procede all'apertura delle buste pervenute, le modalità di estrazione di copie di documenti, la modalità di stesura del processo verbale degli accessi, le procedure in caso di decifrazione dei documenti informatici crittografati, la procedura per l'accesso agli atti del procedimento, per quanto non previsto dal regolamento sull'accesso agli atti dei procedimenti della camera di commercio.

Il trattamento consiste nello svolgimento dei trattamenti indicati in rapporto alle procedure di designazione e nomina e all'attività degli organi camerali (*Consiglio, Giunta, Consulte, Commissioni, Gruppi di lavoro*), e quindi nella:

1. Verifica della insussistenza, in capo ai soggetti di cui sopra, di cause ostative alla nomina.

2. Verifica della sussistenza del rapporto di immedesimazione dei soggetti considerati con le organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni chiamate a designare i componenti del Consiglio camerale.
3. Verifica della sussistenza dei requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio del mandato di amministratore della Camera di Commercio.

Nell'ambito di tali trattamenti, i dati sensibili idonei a rivelare le opinioni **politiche**, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere **sindacale** di categoria sono acquisiti nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di commercio. Tali dati vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati di carattere **giudiziario** sono acquisiti e trattati nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di commercio. Strumenti di conoscenza sono in proposito le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed i certificati generali del casellario giudiziale a tal fine richiesti che vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati considerati **non sono oggetto di diffusione**. I nominativi dei consiglieri camerali possono essere oggetto di pubblicazione sui siti web delle camere di commercio, e, se gli interessati lo richiedono, essere integrati dai curriculum vitae forniti e raccolti dagli interessati stessi.

